



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 132 del 20/06/2023

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: **DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE, OVVERO LA CESSIONE A TERZI A QUALSIASI TITOLO, DI BEVANDE ALCOLICHE SUPERIORI AL 5% E DI VENDITA E/O UTILIZZO E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE O DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO IN LATTINE E/O CONTENITORI DI VETRO - ANCHE SE DI PROVENIENZA PERSONALE - NONCHÉ L'USO DI SPRAY AL PEPERONCINO, IN OCCASIONE DELLA VI EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MESSINA STREET FISH" CHE AVRÀ LUOGO A MESSINA, NELLA NUOVA ARENA DI CAPO PELORO, DAL 22 AL 25 GIUGNO 2023. DETTI DIVIETI SI INTENDONO VALEVOLI IN UN RAGGIO DI 200 METRI DAL LUOGO INTERESSATO DAL SUDDETTO EVENTO, A PARTIRE DALLE ORE L8.00 ALLE 02.00 DEL 22 GIUGNO; E DALLE ORE 11.00 ALLE 02.00 DEL 23, 24 E 25 GIUGNO 2023. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI E FONICI.**

RICHIAMATI:

L'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

Il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 «*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*» ([GU Serie Generale n.186 del 09-08-2008](#));

Il Regolamento Comunale per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/C del 22.05.2012;

La nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/110(10) Uff. II - Ord.Sic.Pub. del 28.07.2017 «*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*»;

il D.lgs 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della Protezione civile";

L'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 e ss.mm.ii.;

La Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

La Deliberazione n. 487 del 22.07.2019 «Nuova Rideterminazione degli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze di cui all'art. 6 bis della L. 125 del 24.07.2008 e ss.mm.ii.»;

TENUTO CONTO CHE l'Amministrazione comunale di Messina si è posta l'obiettivo di rafforzare e consolidare il brand "Messina Città della Musica e degli Eventi", al fine di innescare meccanismi virtuosi di creazione di valori e risorse determinanti per lo sviluppo locale in prospettiva non solo economica ma anche ambientale, culturale e sociale;

CHE per quanto sopra detto la Giunta Comunale con deliberazione n° 295 del 08.06.2023 ha approvato il programma Estate 2023 “Messina Città della Musica e degli Eventi”;

CHE il suddetto programma consiste in una serie di eventi finalizzati a promuovere le eccellenze del territorio di Messina al fine di valorizzare le tipiche risorse enogastronomiche, culturali, artigianali, storiche e sociali con l’obiettivo di offrire e accrescere attrattività turistica, in particolare per questa stagione estiva, oltre che dare la possibilità alla cittadinanza di fruire di momenti di svago e cultura;

VISTA la nota della società “Eventivamente s.r.l.”, emarginata agli atti di questo Servizio Gabinetto del Sindaco, prot. n. 125453, del 03.05.2023, nella quale la società chiede la compartecipazione e co-organizzazione dell’Amministrazione Comunale in occasione della sesta edizione della manifestazione “Messina Street Fish”;

CONSIDERATO

CHE l’evento “Messina Street Fish”, patrocinato dal Comune di Messina, intende promuovere l’interesse turistico del borgo marinaro di Torre Faro, location della manifestazione, attraverso la valorizzazione dei mestieri, delle tecniche legate alla pesca e più in generale alle arti legate al mare con l’obiettivo di rendere i borghi marinari nuovi attrattori capaci di generare flussi turistici e conseguentemente un impatto positivo per l’economia locale;

DATO ATTO

CHE il D.M. 05.08.2008 sopra richiamato, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all’art. 54 comma 4° del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool;

CHE nella suddetta nota del Gabinetto del Ministero dell’Interno del 28.07.2017 – citando le recenti Circolari rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con le quali sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety* allo svolgimento di pubbliche manifestazioni – ha, tra l’altro, sottolineato l’esigenza di affrontare il tema della “gestione” delle manifestazioni in un’ottica di sicurezza integrata ponendo in evidenza la necessità di un’attenta e condivisa valutazione dell’evento e delle sue vulnerabilità in un quadro di prevenzione;

CHE è uso da parte della Prefettura o della Questura presentare richiesta di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e/o di alimenti in recipienti di vetro in prossimità delle varie manifestazioni pubbliche e religiose che, durante l’anno, si svolgono nei vari siti della città e che comportano la partecipazione di un numeroso pubblico a causa delle potenziali criticità che possono derivare dall’abuso di alcool o dal distorto utilizzo di tali contenitori;

DATO ATTO, altresì

CHE secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, il potere di Ordinanza attribuito al Sindaco dalla disposizione di cui all’art. 69 della L.R. n. 16 del 15.03.1963 e ss.mm.ii., quando occorre fronteggiare situazioni di urgente necessità, si concreta in un provvedimento per il quale il legislatore si limita a stabilire in generale i presupposti di necessità e di urgenza rimettendo all’Autorità competente la libertà di individuare in concreto quale contenuto debba assumere l’Ordinanza per conseguire l’obiettivo di fronteggiare la situazione di necessità;

CHE ancora, nella categoria delle Ordinanze di necessità ed urgenza rientrano quelle emanate dal Sindaco in base al potere *extra ordinem* conferitogli dall’Ordinamento a tutela della pubblica incolumità e che tale potere, espressione di un’elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse, può in tale direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge o regolamentari;

CHE pertanto, si rende necessario vietare da giovedì 22 a domenica 25 giugno 2023 in occasione dell’evento “Messina Street Fish” la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% e la vendita e/o l’utilizzo e/o la somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro - anche se di provenienza personale - nonché l’uso di spray al peperoncino, in un raggio di 200 metri

dal luogo interessato dallo svolgimento della manifestazione secondo il seguente calendario: a partire dalle ore 18.00 alle 02.00 del 22 giugno; e dalle ore 11.00 alle 02.00 del 23, 24 e 25 giugno 2023;

RITENUTO poi, per quanto sopradetto, che per gli esercenti di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe alla zona interessata al suddetto evento, si rende opportuno disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche, sempre dalle ore dalle ore 18.00 alle 02.00 del 22 giugno; e dalle ore 11.00 alle 02.00 del 23, 24 e 25 giugno 2023;

RITENUTO altresì, che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute, anche nel rispetto all'incolumità delle persone nell'area della manifestazione;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1 In occasione della VI edizione della manifestazione “MESSINA STREET FISH” che si terrà a Messina, nella nuova arena Capo Peloro, nelle giornate di giovedì 22, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno 2023 il DIVIETO di vendita e/o somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o utilizzo e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro - anche se di provenienza personale - nonché l'uso di spray al peperoncino; in un raggio di 200 metri dal luogo interessato allo svolgimento dell'evento a partire dalle ore 18.00 alle 02.00 del 22 giugno; e dalle ore 11.00 alle 02.00 del 23, 24 e 25 giugno 2023;**

ORDINA, altresì

- 2 La vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso.**

DISPONE

- 1 Ai titolari di attività di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe allo svolgimento della manifestazione “MESSINA STREET FISH” di disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche, dalle ore 18.00 alle 02.00 del 22 giugno; e dalle ore 11.00 alle 02.00 del 23, 24 e 25 giugno 2023;**

Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza sia applicata, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni violazione accertata ai sensi di quanto regolato dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali di che trattasi, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra ordinato.

AUTORIZZA

In occasione dell'evento di che trattasi l'utilizzazione di strumenti a diffusione acustica e fonica in deroga al IV comma dell'art. I del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. ed al D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 e ss.mm.ii., e comunque entro e non oltre, le ore 02.00, delle giornate di giovedì 22, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno 2023.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Messina per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito internet istituzionale del Comune di Messina www.comune.messina.it nella Sezione Informazioni e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione locali attraverso l'Ufficio Stampa;

la notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del Bilancio Comunale, per le relative rispettive competenze, anche alla Questura di Messina, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Coomando Provinciale dei Vigili del Fuoco; alla Polizia Provinciale di Messina e al Comando della Polizia Municipale; e alla Società Eventivamente s.r.l. (eventivamentesrl@pec.it) – (direzione@messinastreetfood.it);

che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale: Servizio Gabinetto del Sindaco, Direttore Generale il dott. Salvo Puccio
L'istruttoria è stata curata dal Responsabile del Servizio Gabinetto del Sindaco la dott.ssa Giusy D'Arrigo.
Recapiti: 090.7722298- ufficiogabinetto@comune.messina.it gabinettosindaco@pec.comune.messina.it.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Servizio, competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 – 16:30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco

Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa